



COMUNE di CALLIANO
- PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO -

Via Valentini, 35 – 38060 Calliano (TN)

Tel. 0464/834116 – Fax 0464/834075

Calliano, 13/02/2019

Prot. n. 1133/2019 /CV

@Spettabile personale del Comune di Calliano

Oggetto: informazione sul diritto ad eleggere un proprio Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e sulle sue funzioni.

Il Decreto Legislativo 81/08, all'art. 2, definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di seguito citato come RLS, "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".

Una intera Sezione (la VII) del titolo I del D.Lvo 81/08 è dedicata al tema "Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori" e prevede, all'art. 47, che:

- ✓ in tutte la aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
- ✓ nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Le attribuzioni del RLS, così come sono state delineate dall'art. 50 del D.Lvo 81/08, che allego, poi, sono di assoluto rilievo:

- ✓ dall'accesso ai luoghi di lavoro, alla consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica di tutti gli atti fondamentali
- ✓ della prevenzione in azienda o unità produttiva; dall'informazione alla formazione fino all'elaborazione e individuazione delle misure di prevenzione.

L'art. 50, comma 1, del D. Lvo. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare e adeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa. I corsi per RLS, che devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, costituiscono formazione base per lo

svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all'art. 37 del D.Lvo. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S. Evidenzio che a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione base per RLS non può essere svolta in modalità e-Learning, ma va svolta solo con formazione in presenza.

Da questo complesso di norme, emerge quindi con nettezza l'esigenza che provvediate ad eleggere o designare il RLS di questo comune, figura che risulta vacante a seguito delle dimissioni di Andrea Gai, dal posto di lavoro e dalla carica, un adempimento importante dal momento che la presenza attiva e non formale dell'RLS costituisce uno dei presidi più importanti per l'attività di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora si ritenga di non procedere al riguardo vi chiedo di darmene comunicazione scritta per gli adempimenti conseguenti a carico del Comune.

In attesa di comunicazione al riguardo pongo un cordiale saluto e auguri di buon lavoro

Il Segretario comunale
d.ssa Claudia Visani



D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In vigore dal 29 marzo 2016

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; (172)
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r, contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.